

Ordinanza
sul coordinamento della telematica delle autorità
e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio
e della sicurezza
(OCT-AOSS)

del 9 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il coordinamento strategico della telematica interdisciplinare delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nell'ambito della Cooperazione nazionale per la sicurezza in situazioni normali, particolari e straordinarie.

² Il coordinamento operativo della telematica in caso d'evento non è oggetto della presente ordinanza.

Art. 2 Collaborazione

Le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza collaborano per assicurare una telematica interdisciplinare.

Art. 3 Organo di coordinamento

Al fine di coordinare il settore della telematica a livello federale e cantonale il Consiglio federale istituisce la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 dicembre 2007³ sul coordinamento della telematica delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza è abrogata.

RU 2011 5247

¹ RS 510.10

² RS 520.1

³ [RU 2007 7049, 2009 1835]

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.